

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 luglio 2010)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di atto amministrativo n. 12/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 luglio 2010

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2009, N. 128:
“LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011 - 2011/2012.
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 - ARTICOLO 138”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.p.r. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e i successivi decreti di attuazione;

Richiamato il d.l. 25 giugno 2008, n. 112: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64, in cui sono evidenziate le principali innovazioni che verranno introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della legge 133/2008;

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13 della legge 40/2007, riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico – professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolasti-

Testo modificato dalla Commissione**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Identico

ca” che prevede l’emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l’ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87: “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88: “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89: “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la deliberazione n. 128 del 28 luglio 2009 con la quale l’Assemblea legislativa regionale delle Marche ha stabilito le “Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012”;

Preso atto che la confluenza “tabellare” degli indirizzi di studio prevista dai regolamenti ministeriali è stata effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e i nuovi indirizzi di studio sono operativi dall’anno scolastico 2010-2011;

Rilevato che la trasformazione avvenuta nel sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado marchigiano ha prodotto, in alcuni casi, frammentazione, dispersione e/o duplicazione dell’offerta formativa nei territori;

Considerata la necessità di piccoli assestamenti;

Considerato di dover integrare i criteri per variare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale;

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), che prevede l’innalzamento a dieci anni dell’obbligo di istruzione;

Visto il regolamento del Ministero pubblica

istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 che reca: "Norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dall'anno scolastico 2010-2011;

Visto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 2, del d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2 del d.lgs. 226/2005;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1214 del 27 luglio 2009 che ridefinisce i bacini territoriali dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Ascoli Piceno e di Fermo;

Considerata la legge 3 agosto 2009, n. 117 recante: "Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", che modifica il bacino territoriale del Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Pesaro;

Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni sopra esposte integrare i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 128/2009 sopra richiamata;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano **del 29 aprile 2010** concernente: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 2 del d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 27 del d.lgs. 226/2005;

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle modifiche degli ambiti funzionali all'offerta formativa in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 1214 del 27 luglio 2009 e della legge 3 agosto 2009, n. 117, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di integrare l'allegato della deliberazione del 28 luglio 2009, n. 128 come segue:
 - a) alla fine della lettera a) del punto 2) sono aggiunte le seguenti parole: "e delibera della Giunta regionale n. 1214 del 27 luglio 2009 e legge 3 agosto 2009, n. 117";
 - b) l'ultima riga del punto 2.2:

"Le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità anche in riferimento ai nuovi ordinamenti che prevedono nuove opzioni nell'ambito dell'istruzione liceale e articolazioni nell'istruzione tecnica e professionale. Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale. Ogni Provincia deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini. Non è possibile istituire indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900 alunni nel corso dell'ultimo triennio). Nelle Istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa. L'opzione delle Scienze applicate nei Licei Scientifici può essere istituita anche in deroga alle presenti disposizioni.

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4;

Visto il comma 4 dell'articolo 12 della citata l.r. 4/2007;

Identico

DELIBERA

- 1) *identico*
- 2) di integrare l'allegato della deliberazione del 28 luglio 2009, n. 128 inserendo alla fine dell'ultima riga della lettera a) del punto 2) le parole: "e delibera della Giunta regionale n. 1214 del 27 luglio 2009 nonché legge 3 agosto 2009, n. 117";
 - a) *soppressa*
 - b) *soppressa*

Un nuovo indirizzo di studio può essere istituito in una Istituzione scolastica coerente o con l'ordine di scuola e/ o con l'identità dell'istituto.

La possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi (articolo 16 d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81). Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, dando quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.

Il nuovo indirizzo non attivato per carenza di alunni iscritti, viene soppresso automaticamente con la programmazione dell'anno scolastico successivo.

- 3) di stabilire che le Province predispongano il piano dell'offerta formativa di leFp quale allegato al piano provinciale, in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 21 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale.

2 bis) di stabilire che le Province nella programmazione della rete scolastica per l'anno 2011-2012, fermi restando i criteri previsti al punto 2.2) dell'allegato alla deliberazione del 28 luglio 2009 n. 128, possano istituire nuovi indirizzi di studio secondo quanto disposto nell'allegato B alla presente deliberazione;

- 3) *identico*

Legenda: il testo in grigetto è aggiunto

AMBITI FUNZIONALI

PROVINCIA DI ANCONA	
ANCONA	Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara M.ma, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo.
JESI	Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.
FABRIANO	Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferato, Serra San Quirico.
SENIGALLIA	Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de' Conti.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	
ASCOLI PICENO	Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Acquaviva Picena, Carassai, Castignano, Cossignano, Cupramarittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Prandone, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, Rotella, San Benedetto del Tronto.

PROVINCIA DI FERMO	
FERMO	Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro, Montappone, Monte Falcone Appennino, Monte Fortino, Montelparo, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI MACERATA	
MACERATA	Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Treia.
TOLENTINO	Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastra, Castelraimondo, Castelsant'Angelo, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievetorina, Pievebovigliana, Pioraco, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso.
CIVITANOVA MARCHE	Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.

PROVINCIA DI PESARO

PESARO	Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia.
URBINO	Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoletto, Urbania, Urbino.
FANO	Barchi, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Montemaggiore, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.

Le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità anche in riferimento ai nuovi ordinamenti che prevedono nuove opzioni nell'ambito dell'istruzione liceale e articolazioni nell'istruzione tecnica e professionale.

Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale.

Ogni Provincia deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Non è possibile istituire indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900 alunni nel corso dell'ultimo triennio). Nelle Istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa.

L'opzione delle Scienze applicate nei Licei Scientifici può essere istituita anche in deroga alle presenti disposizioni.

Un nuovo indirizzo di studio può essere istituito in una Istituzione scolastica coerente o con l'ordine di scuola e/ o con l'identità dell'istituto.

La possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi (articolo 16 d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81). Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, dando quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.

Il nuovo indirizzo non attivato per carenza di alunni iscritti, viene soppresso automaticamente con la programmazione dell'anno scolastico successivo.